



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Art. 49 commi 4-bis e seguenti della legge 30.7.2010 n. 122 - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (S.C.I.A.) - Indicazioni operative in materia edilizia -

A CURA DELL'UFFICIO SEGRETERIA:


Alla presente determinazione, esecutiva il 5 ottobre 2010, e' stato assegnato il seguente numero del

registro generale: **847/2010**

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al N. _____ il _____ e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi dell'art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
OSTUNI ANDREA



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. CARLO CASALINO

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 81 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 18 dell'11.5.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, il bilancio pluriennale 2010-2011-2012 e la relazione revisionale e programmatica;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;
- la deliberazione di G.C. n.135 del 5.08.2010 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;


D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna con il seguente numero di protocollo avente valore identificativo : **PROT.** _____

DATA _____



IL DIRIGENTE
dott. arch. Felice PAOLUCCI


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all'adozione del provvedimento finale.

Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Gravina in Puglia. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. arch. Felice PAOLUCCI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO che:

- con legge 22 maggio 2010, n. 73 è stato modificato l'art. 6 comma 1) del D.P.R. N. 380 del 2001, T.U. per l'edilizia, con l'elenco definitivo degli interventi che non necessitano di dichiarazioni o segnalazioni di inizio attività per essere realizzati, che relativamente al comma 1) riguardano:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
 - e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

- ai sensi dell'art. 6 comma 2) del D.P.R. n. 380 del 2001, nel rispetto dei medesimi presupposti del comma 1), previa comunicazione dell'inizio dei lavori "C.I.A." da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti dei seguenti interventi senza alcun titolo abilitativo:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
 - b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 - c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,

- ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
- la C.I.A. non consente interventi che implicino opere strutturali nemmeno se autorizzati dal Settore Decentrato Regionale del Genio Civile e la medesima non è un titolo abilitativo vero e proprio, ma una semplice comunicazione di avvio del cantiere, con la allegazione della documentazione di legge ivi prevista.
 - la norma di semplificazione nazionale prevale sulle norme di dettaglio regionale e locale, introducendo per gli interventi di manutenzione straordinaria l'obbligo di allegare una relazione asseverata con gli elaborati tecnici necessari. Per tale interventi si rinvia alla comunicazione 6 giugno 2010 e all'Ordine di Servizio n. 2 del 6 luglio 2010 di questa Direzione III Servizi tecnici.
 - la legge n. 73 del 2010 contiene anche un art. 5 bis (*modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica*) che dispone:

“ 1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo l'art. 87 è inserito il seguente: art. 87-bis –*Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti*”-

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti” ...omissis.

- per tale disciplina vedasi la determinazione dirigenziale 30 giugno 2010, n. 605 di adozione del modello “D.I.A.” ai sensi degli artt. 87 e 87-bis comma 1) del D.Lgs. n. 259 del 2003.
- ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 “*Riordino della disciplina relativa alla installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e trasporto e deposito di GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1 comma 52 della legge 23/08/2004, n. 239*”, l'installazione di depositi G.P.L. di capacità complessiva max di 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività libera, come disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001.
- dal 31.7.2010, con la definitiva conversione in legge dell'articolo 49 comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.7.2010 n°122 (pubblicata sulla G.U. del 30.7.2010 S.O. n°176) è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**S.C.I.A.**), modificando l'art. 19 della legge 7 agosto 2010 n. 241;

- successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 10.08.2010 n. 3637/C che riguarda unicamente le attività economiche che possono essere intraprese con la S.C.I.A. e non anche all'attività edilizia, ove testualmente si legge che la S.C.I.A. prende il posto della “dichiarazione di inizio attività”, che a sua volta aveva sostituito la “denuncia di inizio attività”.
- l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della documentazione all'amministrazione competente. Alla S.C.I.A. devono essere allegati i necessari elaborati tecnici e planimetrici, corredati, ove richiesto, dalle asseverazioni e certificazioni rilasciate da tecnici abilitati.
- la Direzione III Servizi Tecnici –Servizi Edilizia- disporrà di sessanta giorni, a partire dal ricevimento al S.U.E. della S.C.I.A., per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a uniformare l'attività alla normativa vigente entro (ravvedimento operoso) un termine fissato dal Comune stesso, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
- la Direzione III Servizi –Servizio Edilizia –Ufficio Vigilanza- può adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia degli stessi all'Autorità Giudiziaria per i profili di natura penale (con potenziale applicazione di una pena restrittiva della libertà personale da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
- per le zone con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, con una interpretazione rigorosa delle norme dopo l'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, che esclude gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela o ai vincoli, ambientali, culturali o paesaggistici, nonché su quelli imposti dalla normativa comunitaria, rimane applicabile solo il Permesso di costruire o, per gli interventi minori, la C.I.A. ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380, può essere corredata da autorizzazioni paesaggistiche se viene modificato lo stato esterno dei luoghi e del fabbricato.
- resta però incerta l'applicabilità della nuova S.C.I.A. alla attività edilizia in quanto la legge non chiarisce i rapporti con quanto previsto nel T.U. edilizia né attua alcuna forma di raccordo con le previsioni in esso contenute, sollevando dubbi interpretativi. Pertanto questo dualismo di denominazione non consente, in modo inequivocabile, di ritenere la D.I.A. edilizia distinta da quella della norma di carattere generale di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990; la S.C.I.A. sembra costituire una sorta di dettaglio per il settore edilizio.

Quanto sopra premesso

RAVVISATA la necessità di chiarimenti ufficiali ed eventuali circolari in materia edilizia (Regione e/o Ministero),

RITENUTO, comunque, che gli interventi finora realizzabili con D.I.A., anche in alternativa ad un permesso di costruire possano essere realizzati con una S.C.I.A. con l'esclusione delle zone vincolate.

RITENUTO necessario fornire ai Servizi Urbanistica, Edilizia e Paesaggio competenti le opportune direttive operative necessarie per gestire i titoli edilizi abilitativi nelle more delle necessarie precisazioni ministeriali e regionali;

STABILITO che le eventuali S.C.I.A. che potrebbero essere presentate saranno esaminate in attuazione della disciplina del nuovo art. 19 della legge 241/1990 così come sostituito dalla Legge 122 del 2010, in linea con la Circolare ministeriale di cui in narrativa;

VISTI i modelli per la S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - redatti in prima stesura da questa Direzione III Servizi Tecnici che potranno, (eventualmente) essere successivamente modificati alla luce sia delle direttive che la Regione vorrà emanare sia delle circolari dei ministeri;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

VISTO il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128;

VISTA la legge 22 maggio 2010, n. 73;

VISTA la Legge 30.7.2010 n°122;

VISTA la L. 241/1990 e sm.i.;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, , ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

VISTA la circolare 10.08.2010 n. 3637/C del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 28 settembre 2010, n. 838 “Aggiornamento tabelle parametriche comunali per contributo di costruzione dovuto per il rilascio del Permesso di costruire/DIA/SCIA, ai sensi dell’art. 16 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”;

VISTO l’Ordine di Servizio n. 2 del 6 luglio 2010 di questa Direzione III Servizi tecnici;

VISTA la vigente strumentazione urbanistica comunale;

VISTI gli allegati alla presente determinazione dirigenziale;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1) **DI FAR PROPRIE** le disposizioni di cui alla Legge 30.7.2010 n°122 con la quale è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);

2) **DI FORNIRE ai** Servizi Urbanistica, Edilizia e Paesaggio le seguenti direttive operative per gestire i titoli edilizi abilitativi nelle more delle eventuali precisazioni della Regione o dei ministeri, stabilendo di:

- a. accettare le D.I.A. che verranno presentate al S.U.E. esaminandole secondo la relativa procedura di cui al D.P.R. 06.06.2001 n°380 e ss.mm.ii.;
- b. accettare le S.C.I.A. che verranno presentate al S.U.E. esaminandole secondo la relativa procedura di cui al nuovo art. 19 della legge 241/1990 così come sostituito dalla Legge 122/2010;

3) **DI APPROVARE** i modelli per la S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - redatti in prima stesura dal Servizio Edilizia –Direzione III Servizi Tecnici - che potranno (eventualmente) essere successivamente modificati alla luce sia delle direttive che la Regione Puglia potrà emanare sia delle eventuali circolari dei ministeri competenti;

4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Sindaco, al Vice Sindaco, all'Ass.re Urbanistica, agli ordini Professionali e alla Regione Puglia - Ass.to urbanistica - alla Società convenzionata SUAP Murgia Sviluppo e di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia.

CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Dirigente ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

- 1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A €10.000,00);
 - 2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
 - a. **Sindaco**
 - b. **Assessore**
- Direzione Servizi Tecnici - Servizio Edilizia**

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

0.

Impegno nr. _____ **di €** _____ **cap.** _____

Impegno nr. _____ **di €** _____ **cap.** _____

Gravina in Puglia, _____

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Salvatore SICCHITIELLO

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all'Ufficio Segreteria per l'assegnazione del numero del Registro Generale e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.